

PROT. N.



COMUNE DI ADRIA

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERAZIONE N. 35

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE DEL COMUNE AI
FINI DELLA RIDUZIONE DEL PREZZO PER IL GASOLIO E PER I G.P.L. UTILIZZATI COME
COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO. L.448 DEL 23.12.1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.

L'anno duemilauno il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO a ore 17,40 in

Adria, nella Residenza Comunale.

Il Consiglio Comunale è stato convocato nei modi e termini voluti dall'art. 10 del vigente statuto comunale e dal Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Consiglio.

La seduta è pubblica e di 1ª convocazione.

Presiede il Sig. **Saglia Giuliano**.

Partecipa il Segretario Generale **Boniolo dr. Ernesto**

I lavori, sospesi alle ore 20,00, riprendono alle ore 21,25.

Fatto l'appello risultano: **Presenti N. 19** **Assenti N. 2** appresso indicati:

	Assenti
DI BARTOLOMEO BRUNO	
PAPARELLA MARIA CHIARA	
BELLETTATO MARA	
FERRARESE GASTONE	
SAGLIA GIULIANO	x
ALBERTIN CLAUDIO	
OSTI FULVIO	
FERRO LEONARDO	
BORDIN DANTE	
CAVALLARI LAMBERTO	
LEVISARO CRISTIAN	
BOGGIANI GIUSEPPE	
DORIA ANTONIO	
CREPALDI LIVIO	
GIOLLO ROBERTO	
LECCIOLI PATRIZIO	
ZANFORLIN CLAUDIO	
FRANZOSO ANGELO	
SPINELLO SANDRO (Sindaco)	
RONDINA ALDO	
RAULE GUIDO	x

Si dà atto che l'adunanza è stata riconosciuta legale e che sono stati chiamati a fungere da scrutatori i consiglieri ...Levisaro Cristian - Doria Antonio - Franzoso Angelo.....

Dopo l'illustrazione dell'argomento in esame da parte dell'Assessore all'Urbanistica Rigoni Alessandro prendono la parola il consigliere Zanforlin Claudio (Cristiano Democratici per Adria) per chiedere che la cittadinanza venga adeguatamente informata ed il consigliere Franzoso Angelo (A.N.) per avere ulteriori delucidazioni e precisazioni sulle proposte formulate in sede di Prima Commissione Consiliare Permanente.
L'assessore Rigoni fornisce i chiarimenti richiesti.

Entra il Consigliere Rondina Aldo per cui i presenti sono 20.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che l'art. 8 della Legge 448/98, e successive modifiche e integrazioni ha stabilito l'istituzione della cosiddetta "carbon tax", cioè la rideterminazione delle aliquote delle accise sugli oli minerali al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego degli stessi oli minerali;
- Che al fine di compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento ed ai gas di petrolio liquefatti, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi è stata prevista una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale (art. 8 comma, 10 lettera C, della citata Legge 448/98 e successive modifiche e integrazioni);
- Che l'art. 8 comma 10 lettera C), punto 4) della citata Legge n. 448/23.12.98, come successivamente modificato e integrato, prevede che il suddetto beneficio è applicabile anche ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate appartenenti ai Comuni metanizzati, ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 412 del 26 agosto 1993, individuate annualmente con delibera di Consiglio dagli Enti Locali interessati, da trasmettere al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- Che l'art. 4 comma 2 del D.L. 30.9.2000 n. 268 convertito con modificazioni dalla Legge 354 del 23.11.2000 e successivamente modificato dall'art. 27, comma 3 della Legge n. 388 del 23.12.2000, precisa che per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2 comma 4 del DPR 412/93, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

Accertato, come da elenco allegato al predetto DPR 412/93, che il Comune di Adria ricade nella zona climatica E;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 31.01.2001, Prot. n. 48/UDC-CM, che, fra l'altro, specifica che per "centro abitato", vale la definizione data dall'art. 3 comma 1, n. 8 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto ad individuare le frazioni non metanizzate del Comune di Adria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4 della legge 448/98 e successive modifiche e integrazioni, escludendo il centro abitato ove ha sede la casa comunale, come individuato dalla D.G.C. n. 952 del 30.06.1993;

Acquisita la cartografia prodotta dalla Soc. Italgas ove sono indicate le condutture del gas metano della rete di distribuzione esistente, trasmessa con nota assunta al protocollo comunale con il n. 8179 del 13.04.2001;

Atteso che la maggior parte degli allacciamenti realizzati nelle zone periferiche, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, come sopra definito, ha una lunghezza inferiore a 100 m dalla condotta del gas al limite della proprietà degli utenti e ritenuto, pertanto, che una distanza di 100 m dalla condotta del metano all'edificio sia da considerarsi il limite oltre il quale non è economicamente conveniente per il cittadino procedere all'allacciamento;

Ritenuto quindi di individuare come appartenente a frazione non metanizzata ogni fabbricato che disti almeno 100 m dalle condotte di gas metano in media e bassa pressione (nel caso in cui anche solo una porzione di edificio ricada all'interno della fascia di 100 m dalla condotta del metano l'edificio stesso è da considerarsi metanizzato);

Ritenuto inoltre di individuare come appartenenti a frazione non metanizzata quegli edifici che, anche se sono posti ad una distanza in linea d'aria inferiore a m 100 dalla condotta sono da questa fisicamente separati da ostacoli o manufatti (linea ferroviaria, canali, immobili di altra proprietà, ecc) che non sono superabili con una normale tubazione e/o quando questa abbia costi di spesa aggiuntivi superiori a £ 5.000.000

Visto il D.P.R. 30.9.1999 n. 361 "Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto da emanare ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23.12.1998, n. 448";

Vista la determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 23.01.2001 "Istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della L. 23.12.1998, n. 448, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche";

Vista la circolare dell'Agenzia delle Dogane Prot. n. 81/UDC-CM del 16.02.2001;

Visti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 20 presenti e votanti;

DELIBERA

1. di individuare, per quanto espresso in premessa, le frazioni non metanizzate del Comune di Adria ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 10, lettera c), della Legge 448 del 23.12.1998 e successive modifiche e integrazioni, sulla scorta dell'elaborato cartografico in scala 1:25.000 trasmesso dalla Soc. Italgas con nota assunta al protocollo comunale con il n. 8179 del 13.04.2001, escludendo il centro abitato dove ha sede la casa comunale, come individuato dalla D.G.C. n. 952 del 30.06.1993;

2. di definire come appartenente a frazione non metanizzata ogni fabbricato che disti almeno 100 m dalle condotte di gas metano in media e bassa pressione (nel caso in cui anche solo una porzione di edificio ricada all'interno della fascia di 100 m dalla condotta del metano l'edificio stesso è da considerarsi metanizzato), ovvero anche se è posto ad una distanza in linea d'aria inferiore a m 100 dalla condotta è da queste fisicamente separato da ostacoli o manufatti (linea ferroviaria, canali, immobili di altra proprietà, ecc) che non sono superabili con una normale tubazione e/o quando questa abbia costi aggiuntivi superiori a £ 5.000.000;
3. di dare atto che il suddetto elaborato cartografico, depositato agli atti del Comune, non viene allegato ma resta a disposizione del pubblico ad integrazione del presente atto deliberativo;
4. di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Con Voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 20 presenti e votanti

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente propone l'inversione dell'ordine del giorno per trattare immediatamente il punto n. 7) Ratifica deliberazione d'urgenza di G.C. n. 157 del 21.04.2001 avente per oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2001, bilancio pluriennale 2001/2003 e relazione previsionale e programmatica 2001/2003".

La proposta viene approvata all'unanimità.

Dato per letto ed approvato.

IL PRESIDENTE

f.to **Saglia**


IL SEGRETARIO

f.to **Boniolo**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

E' copia conforme all'originale.

Adria, li 22 GIU. 2001



IL SEGRETARIO
[Signature]

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa il giorno 22 GIU. 2001
all'Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Adria, li 22 GIU. 2001

IL MESSO

[Signature]

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dei sottorichiamati articoli del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

- Art. 134, comma 3, per decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
- Art. 134, comma 1 e combinato disposto degli artt. 133, comma 2, e 134, comma 1, per decorso del termine di 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co.
- Art. 134, comma 1, avendo il Co.Re.Co. dato comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
- Art. 127, comma 2, per decorso del termine di 15 giorni.
- Art. 127, comma 2, a seguito conferma del Consiglio comunale.

Adria

IL SEGRETARIO

Riferimenti ad altre deliberazioni (modifiche, chiarimenti, ecc.).

Adria

IL SEGRETARIO

oooooooooooooooooooo

Ripubblicazioni:

Adria

IL MESSO

[Handwritten: 11/11]